



Unione Europea



Regione Calabria



Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2007 – 2013

ASSE 2: “MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE”

- **Misura 211: Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane.**
- **Misura 212: Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.**
- **Misura 214: Pagamenti agro-ambientali:**
 - Azione 2: Agricoltura biologica/Zootecnia biologica;**
 - Azione 3: Azioni "A-B-C" oltre la BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali);**
 - Azione 4: Salvaguardia della biodiversità animale;**
 - Azione 5: Cura e mantenimento del paesaggio rurale.**
- **Azione 3 HC:**
 - Sottoazione 3 D “Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato pascolo, prato”;**
 - Sottoazione 3 E “Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici”**
- **Misura 215 Benessere degli animali;**
- **Misura 221 Primo imboschimento di terreni agricoli;**
- **Misura 223 Primo imboschimento di superfici non agricole.**

DIPOSIZIONI ATTUATIVE

(1) OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI

In attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2007-2013, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n. 696 del 29/10/2010 e, con il presente documento il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria definisce le disposizioni attuative di progetti singoli o integrati (PIA) finalizzati al miglioramento dei contesti rurali, a valere sulle misure 211, 212, 214 azioni 2, 3, 3 HC, 4 e 5, 215, 221 e 223.

Gli interventi contenuti all'interno del presente documento si riferiscono all'attuazione delle Misure a superficie/capo dell'Asse 2 del PSR e si rapportano ai seguenti obiettivi:

- Mantenere l'attività agricola nelle zone svantaggiate con funzione di presidio;
- Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000;
- Valorizzare l'ambiente e il paesaggio nei sistemi agricoli e forestali;
- Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica e integrata;
- Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque e del suolo.

Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono utilizzati gli strumenti (Misure) rese disponibili dal Regolamento sullo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1698/2005).

2) DEFINIZIONI

Azienda agricola

L'azienda agricola è un'unità produttiva costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, cioè, persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio aziendale. La superficie dell'azienda è tutta quella in possesso dell'imprenditore così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

Imprenditore agricolo o forestale

L'imprenditore agricolo o forestale è quello espressamente definito dall'art. 2135 del codice civile, così come integrato e modificato dal D. Lgs 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Imprenditore Agricolo Professionale

Ai sensi del comma 1, art. 1, del Dlgs 99/2004, così come integrato dal successivo Dlgs 105/05, "ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Nel caso in cui l'azienda sia localizzata in una zona svantaggiata le percentuali di riferimento sono il 25% del tempo lavorativo ed il 25% del reddito globale. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. (Cfr. Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) approvate con Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n. 188 del 29 marzo 2007). Ai fini del presente bando la figura del coltivatore diretto (CD) viene assimilata a quella dello IAP.

Fascicolo aziendale

Si intende per esso la raccolta della documentazione amministrativa relativa al beneficiario ed è conservato presso un CAA convenzionato con AGEA o presso la Regione.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01 dicembre 1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento. L'aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato in ogni momento, anche indipendentemente dall'attivazione di un procedimento. In tal caso l'aggiornamento del fascicolo aziendale viene gestito come specifico procedimento. Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU)

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (CE) n. 1782 del 29 Settembre 2003. Essa costituisce la superficie eleggibile, al netto delle tare. Non sono eleggibili i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo.

Unità Bovino Adulto (UBA)

L'indice UBA è utilizzato per equiparare tutti gli animali in termini di utilizzo delle unità foraggere prodotte dai terreni agricoli e di potenziale carico inquinante.

Per la trasformazione degli animali in UBA si fa riferimento alla tabella di conversione di cui all'allegato V del Reg. CE n. 1974/2006.

I parametri di conversione sono riportati nella tabella seguente:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti	0,15	Verri	0,3
Altri ovini	0,15	Polli da carne	0,003
Altri ovini di età > 10 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,003
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,003

Carico di bestiame

Si definisce carico di bestiame il rapporto tra le UBA allevate in azienda e gli ettari complessivi di SAU a foraggiare [superfici aziendali con codice coltura SIAN 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9 (pascolo)].

Ai fini del calcolo del carico di bestiame sono presi in considerazione esclusivamente i capi delle razze o specie riportate nella tabella di cui al precedente punto.

La superficie considerata utile ai fini del calcolo del carico di bestiame è la SAU dell'azienda agricola indicata in fascicolo aziendale con i codice coltura SIAN 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9 (pascolo) tranne che per il codice intervento "zootecnia biologica" presente nell'azione 02 della misura 214.

Banca Dati Nazionale (BDN): Anagrafe Nazionale Zootecnica

L'Anagrafe nazionale zootecnica è un sistema di identificazione e registrazione degli animali e ha come obiettivo principale la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico. Ad oggi risulta il riconoscimento dalla Commissione Europea, con decisione del 13 febbraio 2006, solo per le specie bovina e bufalina. Per le altre specie animali le diverse banche dati sono ancora in fase di implementazione e quindi non ancora complete in merito ai dati in esse contenuti. La BDN dell'anagrafe zootecnica, istituita dal Ministero della Salute, ha sede presso il CSN dell'IZS Abruzzo e Molise.

Domanda individuale e PIA

Questa modalità è relativa a richiesta di contributi o premi proposte da soggetti singoli (pubblici e privati) a valere su singole misure o pacchetti di misure/azioni (PIA).

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni attuative, si rinvia alle previsioni contenute nel PSR 2007/2013 ed a quanto espressamente stabilito nell'ambito delle singole Schede di Misura.

MISURA 211 - INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI
A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE

Ambito di intervento

L'obiettivo di questa Misura è garantire il presidio e la salvaguardia del territorio mediante la corresponsione di indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali. L'intervento mira al mantenimento dell'attività agricola ecosostenibile nelle zone montane, al fine di ridurre il tasso di spopolamento.

La misura è finalizzata alla tutela del territorio, in particolare sotto l'aspetto idrogeologico e geopedologico, con evidenti ripercussioni positive anche sulle risorse idriche, con evidenti benefici per la biodiversità e gli agro-ecosistemi ad elevato valore naturalistico, particolarmente presenti nelle zone montane. Sotto il profilo della biodiversità, gli effetti positivi variano dalla conservazione degli ecotipi locali (selezionati dall'uomo e dall'ambiente nel corso del tempo in questi ambienti non particolarmente favorevoli), alla preservazione della flora e fauna spontanea, con particolare riferimento alla vegetazione spontanea che offre ricetto alla fauna utile.

Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli ed associati, che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone montane, così come designate ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) 1698/05, per 5 anni a decorrere dalla sottoscrizione dell'impegno, ed a rispettare gli obblighi della condizionalità così come definiti nel presente testo. I beneficiari dovranno avere titolo sulle superfici¹.

Descrizione tecnica della misura

E' corrisposta un'indennità per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) ricadente in zone montane. La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, per 5 anni a decorrere dalla data della presentazione della domanda di aiuto .

E' possibile derogare a tale obbligo, e comunque per una superficie non superiore al 50% della superficie oggetto dell'aiuto, nel caso in cui i terreni a pascolo siano gravati da uso civico e per i quali esistono contratti d'uso stagionale esclusivo, a condizione che il diritto di pascolamento stagionale sia non inferiore a 120 giorni e che l'Ente gestore o proprietario attesti che per il restante periodo dell'anno non sia rilasciata nessuna altra concessione d'uso sulle medesime superfici a favore di terzi, sono ammissibili al premio.

La superficie minima aziendale da assoggettare ad impegno, intesa in termini di superficie effettivamente coltivata, deve essere pari a 2 ha.

Nel caso d'imprenditori agricoli associati il requisito minimo della SAU è riferito ad ogni singolo socio.

Il premio è corrisposto agli agricoltori che si impegnino a proseguire l'attività agricola in zona montana per almeno 5 anni a decorrere² dalla data della presentazione della domanda di aiuto,. L'impegno deve garantire il rispetto dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche (BCAA) nell'ambito dell'applicazione del regime della condizionalità vigente in linea con quanto sancito dal Reg. CE n. 73/2009 del Consiglio europeo.

Decadenza dell'aiuto

Costituisce decadenza dall'aiuto il mancato rispetto degli impegni ed obblighi del beneficiario di cui al successivo paragrafo.

Impegni ed obblighi del beneficiario - Requisiti di ammissibilità

- Impegno a proseguire l'attività agricola nelle zone montane per 5 anni a decorrere dal primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità.
- Impegno per le aziende con allevamento e/o aziende che chiedono il premio su superfici con codice coltura SIAN 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9 (pascolo) a mantenere un rapporto tra UBA e superficie

¹ Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Reg. CE 1310/2013: "la condizione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n.1257/1999 non si applica ai nuovi impegni giuridici assunti dagli Stati Membri nel 2014 ai sensi dell'articolo 36 lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005".

² Vedi Nota 1

destinata a pascolo compreso tra 0,5 e 3,0 UBA/ha, tenendo conto di tutta la superficie foraggera dell'azienda agricola [superfici con codice coltura SIAN 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9 (pascolo)] e di tutti i capi allevati. Il mantenimento è dimostrato con le risultanze dei registri di stalla e/o della banca dati nazionale sulle consistenze zootecniche. Il mancato possesso o la perdita di questa condizione determina la non ammissibilità della domanda.

Localizzazione

La misura si applica nelle zone montane, delimitate ai sensi della Direttiva CEE/268/75, art. 3 – paragrafo 3, e dell'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

I terreni eleggibili sono unicamente quelli ricadenti nelle zone montane di cui all'Allegato III "Le aree territoriali" del PSR 2007-2013.

Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto. A parità di punteggio, avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne. Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande.

Criteri di selezione

<i>Bisogni emersi dall'analisi SWOT PSR</i>	<i>Obiettivi Specifici PSR</i>	<i>Obiettivi Misura</i>	<i>Criteri di selezione</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Condizioni</i>
Favorire la permanenza degli agricoltori nelle aree rurali in funzione del loro ruolo di presidio e salvaguardia del territorio	Mantenere l'attività agricola nelle zone montane (ai sensi della Dir. 268 del 1975) con funzione di presidio	Garantire il presidio e la salvaguardia del territorio mediante la corresponsione di indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali.	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000 e Superfici agricole che ricadono nelle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico	20	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nell'area di selezione.
Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000		Superfici agricole appartenenti alle aree ZVN o superfici agricole che ricadono in zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (7 punti) a "catastrofico" (15 punti)	Max 15	
			Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 9	
			IAP	6	
			Imprenditori che hanno già assunto impegni per proseguire l'attività agricola nelle zone designate per 5 anni	5	
			Imprenditori agricoli associati	3	
Combinazione con altre misure/azioni che prevedono interventi ecocompatibili e di tutela ambientale	2				

Intensità dell'aiuto

E' prevista la corresponsione di una indennità a partire da una superficie minima di 2 ettari di SAU che, a norma del paragrafo 4 dell'art. 37 del Reg. (CE) 1698/2005, è modulata in funzione dei seguenti scaglioni di superficie aziendale:

Ettari	Euro/ettaro
Per i primi 5 ettari	200
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 12	150
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 30	100
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 100	50

Il premio previsto nella presente misura è erogabile, in ogni caso, per un massimo di 100 ettari per azienda.

Il pagamento viene erogato sotto forma di indennità per ettaro di SAU, in caso di aziende non zootecniche saranno escluse dal calcolo del premio le superfici con codice coltura SIAN 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9 (pascolo). Alle aziende con allevamento zootecnico che non rientrano nel range di rispetto UBA/ha (0.5-3), saranno pagate le altre colture, dichiarate in domanda di aiuto, diverse dalle foraggere [superfici con codice coltura SIAN 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9 (pascolo)].

Ai fini del rispetto di tale condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda agricola. Tale divieto ha validità a partire dalla data di decisione della Commissione Europea (C(2007)6007 del 29.11.07). Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario, alla data del 15 maggio dell'anno in corso, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

MISURA 212: INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DI ALTRE ZONE CARATTERIZZATE DA SVANTAGGI NATURALI, DIVERSE DALLE ZONE MONTANE

Ambito di intervento

L'obiettivo di questa Misura è garantire il presidio e la salvaguardia del territorio mediante la corresponsione di indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali. L'intervento mira al mantenimento dell'attività agricola ecosostenibile nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, marginali e poco produttive al fine di ridurre il tasso di spopolamento ed il degrado ambientale.

Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli ed associati, che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, così come designate ai sensi dell'art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) 1698/05, per 5 anni a decorrere dalla data della presentazione della domanda di aiuto, ed a rispettare gli obblighi della condizionalità così come definiti nel presente testo. I beneficiari dovranno avere titolo sulle superfici.³

Descrizione tecnica della misura

E' corrisposta un'indennità per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) ricadente in zone caratterizzate da svantaggi naturali.

La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, per 5 anni a decorrere dalla data della presentazione della domanda di aiuto. E' possibile derogare a tale obbligo, e comunque per una superficie non superiore al 50% della superficie oggetto dell'aiuto, nel caso in cui i terreni a pascolo siano gravati da uso civico e per i quali esistono contratti d'uso stagionale esclusivo, a condizione che il diritto di pascolamento stagionale sia non inferiore a 120 giorni e che l'Ente gestore o proprietario attesti che per il restante periodo dell'anno non sia rilasciata nessuna altra concessione d'uso sulle medesime superfici a favore di terzi, sono ammissibili al premio.

La superficie minima aziendale da assoggettare ad impegno, intesa in termini di superficie effettivamente coltivata, deve essere pari ad almeno 2 ha.

Nel caso d'imprenditori agricoli associati il requisito minimo della SAU è riferito ad ogni singolo socio.

Il premio è corrisposto agli agricoltori che si impegnino a proseguire l'attività agricola in zone caratterizzate da svantaggi naturali per 5 anni a decorrere dalla data della presentazione della domanda di aiuto. L'impegno deve garantire il rispetto dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche (BCAA) nell'ambito dell'applicazione del regime della condizionalità vigente in linea con quanto sancito dal Reg. CE n. 73/2009 del Consiglio europeo.

Decadenza dell'aiuto

Costituisce decadenza dall'aiuto il mancato rispetto degli impegni ed obblighi del beneficiario di cui al successivo paragrafo.

Impegni ed obblighi del beneficiario - Requisiti di ammissibilità

- Impegno a proseguire l'attività agricola nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali per 5 anni a decorrere dalla data della presentazione della domanda di aiuto, e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità.
- Impegno per le aziende con allevamento e/o aziende che chiedono il premio su superfici con codice coltura SIAN 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9 (pascolo) a mantenere un rapporto tra UBA e superficie destinata a pascolo compreso tra 0,5 e 3,0 UBA/ha, tenendo conto di tutta la superficie foraggera dell'azienda agricola [superfici con codice coltura SIAN 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9 (pascolo)] e di tutti i capi allevati. Il mantenimento è dimostrato con le risultanze dei registri di stalla e/o della banca dati nazionale sulle consistenze zootecniche. Il mancato possesso o la perdita di questa condizione determina la non ammissibilità della domanda.

³ ³ Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Reg. CE 1310/2013: "la condizione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n.1257/1999 non si applica ai nuovi impegni giuridici assunti dagli Stati Membri nel 2014 ai sensi dell'articolo 36 lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005".

Localizzazione

La misura si applica nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, delimitate ai sensi della Direttiva CEE/268/75, art. 3 – paragrafo 4 e 5, e dell'art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

I terreni eleggibili sono unicamente quelli ricadenti nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali di cui all'Allegato III "Le aree territoriali" del PSR 2007-2013.

Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto. A parità di punteggio, avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande.

Criteri di selezione

<i>Bisogni emersi dall'analisi SWOT PSR</i>	<i>Obiettivi Specifici PSR</i>	<i>Obiettivi Misura</i>	<i>Criteri di selezione</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Condizioni</i>
Favorire la permanenza degli agricoltori nelle aree rurali in funzione del loro ruolo di presidio e salvaguardia del territorio	Mantenere l'attività agricola nelle zone svantaggiate diverse da quelle montane (ai sensi della Dir. 268 del 1975) con funzione di presidio	Garantire il presidio e la salvaguardia del territorio mediante la corresponsione di indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali.	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000 e Superfici agricole che ricadono nelle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico	20	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nell'area di selezione.
Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000		Superfici agricole appartenenti alle aree ZVN o superfici agricole che ricadono in zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (7 punti) a "catastrofico" (15 punti)	Max 15	
			Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 9	
			IAP	6	
			Imprenditori che hanno già assunto impegni per proseguire l'attività agricola nelle zone designate per 5 anni	5	
			Imprenditori agricoli associati	3	
			Combinazione con altre misure/azioni che prevedono interventi ecocompatibili e di tutela ambientale	2	

Intensità dell'aiuto

E' prevista la corresponsione di una indennità a partire da una superficie minima di 2 ettari di SAU che, a norma del paragrafo 4 dell'art. 37 del Reg. (CE) 1698/2005, è modulata in funzione dei seguenti scaglioni di superficie aziendale:

Ettari	Euro/ettaro
Per i primi 5 ettari	150
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 12	120
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 30	80
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 100	30

Il premio previsto nella presente misura è erogabile, in ogni caso, per un massimo di 100 ettari per azienda.

Il pagamento viene erogato sotto forma di indennità per ettaro di SAU, in caso di aziende non zootecniche saranno escluse dal calcolo del premio le superfici con codice coltura SIAN 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9 (pascolo). Alle aziende con allevamento zootecnico che non rientrano nel range di rispetto UBA/ha (0.5-3), saranno pagate le altre colture, dichiarate in domanda di aiuto, diverse dalle foraggere [superfici con codice coltura SIAN 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9 (pascolo)].

Ai fini del rispetto di tale condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda. Tale divieto ha validità a partire dalla data di decisione della Commissione Europea (C(2007)6007 del 29.11.07). Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario, alla data del 15 maggio dell'anno in corso, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

MISURA 214: PAGAMENTI AGRO-AMBIENTALI

Ambito di intervento

L'obiettivo di questa Misura è quello di incoraggiare sempre più gli agricoltori ad introdurre o proseguire l'utilizzazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio agrario e delle sue caratteristiche, del suolo, della diversità genetica.

La misura si articola in una serie di azioni riconducibili ai metodi di produzione compatibili con la tutela ambientale, quali:

- Azione 2: Agricoltura biologica/Zootecnia biologica
- Azione 3: Azioni oltre la BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali)
- Azione 4: Salvaguardia della biodiversità animale
- Azione 5: Cura e mantenimento del paesaggio rurale

Durata degli impegni

La durata degli impegni, per tutte le azioni previste in questa misura, è di cinque anni a decorrere dall'annualità di presentazione della domanda di aiuto

Criteri di ammissibilità

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che:

- sottoscrivano l'impegno del rispetto, su tutta la superficie aziendale, degli obblighi in materia di condizionalità, dei requisiti minimi per i fertilizzanti ed i prodotti fitosanitari e nonché degli altri obblighi;
- coltivano una superficie minima di 2 ha/allevano un numero minimo di 3 UBA, nel rispetto del limite massimo consentito di 2 UBA/Ha e del minimo di 0,25 UBA/Ha. Alle aziende con allevamento zootecnico che non rientrano nel range di rispetto UBA/ha (0,25-2,00), saranno pagate le altre colture, dichiarate in domanda di aiuto, diverse dalle foraggere utili al calcolo della forbice UBA/ha [superfici con codice coltura SIAN 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9 (pascolo)]. Alle aziende che detengono una superficie a pascolo (codice coltura SIAN 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9) senza associazione di idoneo codice stalla aziendale (BDN) non verrà riconosciuto il premio richiesto sui codici pascolo. Il limite di superficie minima di 2 ha non vale per la coltivazione del cedro e della vite (quest'ultima esclusivamente per l'area della Costa Viola). Qualora la richiesta avvenga attraverso forme coordinate ed associate di presentazione delle domande, la superficie minima individuale è ridotta ad 1 ettaro;
- mantengono la gestione delle superfici/allevamenti oggetto di aiuto;
- sottoscrizione quinquennale dell'impegno a partire dal primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva.

A norma dell'Allegato del Reg. (CE) 1698/2005, i massimali sono i seguenti:

- Colture annuali: 600 €/ha
- Colture perenni specializzate: 900 €/ha
- Altri usi del terreno: 450 €/ha
- Razze locali minacciate di abbandono: 200 €/UBA

Le Sottoazione 3 D “Conversione culturale da seminativi a pascolo, prato – pascolo, prato” e 3 E “Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici” sono finanziate con Stanziamenti supplementari in virtù dell’art. 69 par. 5 bis del Reg. (CE) 1698/2005 per un importo di Spesa pubblica totale pari a rispettivamente € 1.250.000 e € 1.500.000.

MISURA 214 - AZIONE 2: AGRICOLTURA BIOLOGICA

Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

Descrizione dell'azione

Questa azione vuole promuovere l'introduzione o il mantenimento di tecniche colturali e di allevamenti esenti dall'impiego di sostanze chimiche di sintesi, a norma del Reg. (CE) n. 834/2007 e suo applicativo Reg. (CE) n. 889/2008. E' fondamentale che, oltre al sostegno alle aziende che già producono secondo il metodo biologico, ci sia l'ingresso di nuove aziende al fine di rispondere alla crescente domanda di prodotti biologici.

Sono richiesti, inoltre, adempimenti tecnici aggiuntivi rispetto alle norme contenute del Reg. (CE) n. 834/2007 e suo applicativo Reg. (CE) n. 889/2008. Per il rispetto di tali norme tecniche ulteriori, le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione biologica. In particolare:

Rotazioni

Per quanto concerne la patata, le aziende devono adottare una rotazione quadriennale che comprenda un minimo di due colture diverse, rispettando una razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti. I disciplinari stabiliscono il numero minimo di anni che deve trascorrere perché una coltura torni sul medesimo appezzamento.

Irrigazione

Per l'irrigazione è previsto l'obbligo da parte delle aziende di utilizzare il metodo del bilancio idrico allo scopo di individuare i tempi e le quantità massime somministrabili. In particolare, i beneficiari dovranno fare riferimento a quanto indicato nel volume "I fabbisogni irrigui della Regione Calabria" (Monografia divulgativa a cura dell'ARSSA, 2008), approvata con DGR 363 del 30/07/2012.

Tutela del suolo

Per quanto concerne la tutela del suolo le aziende devono rispettare i seguenti vincoli in funzione dei diversi obiettivi specifici indicati di seguito. Sulle superfici collinari, per contrastare l'erosione, non va eseguita alcuna lavorazione se le pendenze superano il 30%. Nei suoli con pendenza media compresa tra il 30% e il 10%, la profondità massima di lavorazione non può superare 0,30 m; inoltre, la lunghezza degli appezzamenti deve essere contenuta mediante l'apertura di solchi acquai o fasce inerbite permanenti, artificiali o naturali, larghe almeno 5 metri, la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza per la regimazione idrica. In pianura, allo scopo di contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi, deve essere previsto l'obbligo della copertura vegetale delle colture arboree con inerbimento delle interfile nel periodo invernale e per la patata copertura con colture o *cover-crops* nel periodo autunno-invernale su almeno il 50% dei suoli. Per l'olivo coltivato in terreni con pendenze superiori al 10%, dovrà essere garantita la copertura vegetale in inverno con inerbimento naturale o con semina delle essenze nel periodo autunnale.

Il controllo integrato delle infestanti, deve essere effettuato secondo quanto previsto dai Disciplinari.

Gestione degli oliveti

Gestione razionale degli uliveti finalizzato alla produzione nel rispetto e tutela dell'ambiente. In particolare, è prevista la spollonatura annuale.

Gestione dei pascoli

Gestione razionale dei pascoli, per come meglio identificati dal SIAN con i codici colturali 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9, attraverso lo sfruttamento naturale previo pascolamento con le UBA aziendali nel rispetto del limite massimo consentito di 2 UBA/Ha e del minimo di 0,25 UBA/Ha. Alle aziende agricole detentrici di pascoli, per come prima identificati, senza associazione di codice stalla aziendale (BDN) non verrà riconosciuta l'ammissibilità del premio per i soli codici colturali pascolo (gruppo coltura).

Zootecnia biologica

Qualora si intenda attivare il contributo per le foraggere (Erba di graminacee e leguminose, Prati di leguminose e graminacee) con allevamento zootecnico biologico i beneficiari sono obbligati anche al rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007 per la specie interessata.

Le aziende che per l'alimentazione del bestiame utilizzano la produzione cerealicola e/o delle leguminose da granella conseguita con il metodo biologico, potranno conteggiare tali superfici, al pari dei pascoli (meglio identificati dal SIAN con i codici culturali 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9), ai fini della valutazione del carico di bestiame ammissibile (in base a quanto riportato Reg. (CE) 834/2007). Il premio per la zootecnia biologica, pertanto, sarà erogato per la superficie compatibile con l'intero carico di bestiame.

Le superfici pascolabili di terreni boscati o le superfici di macchia mediterranea, non sono ammissibili agli aiuti ma utilizzabili soltanto ai fini del calcolo della densità massima di bestiame allevabile in azienda purché in regola con gli adempimenti dei Reg. (CE) 834/07 e ss.mm.ii.

Il calcolo del carico di bestiame allevato in zootecnia biologica, deve essere riferito al momento della presentazione dell'istanza e, successivamente, al momento della presentazione della domanda di pagamento annuale. Gli allevamenti devono fare capo all'azienda beneficiaria e devono essere alimentati con le foraggere aziendali computate per il calcolo del carico di bestiame.

Nel caso di aziende con allevamento zootecnico biologico, oltre agli impegni previsti per le coltivazioni dovranno essere rispettati gli impegni per la zootecnia previsti dal Reg. CE 834/2007 (cfr. Misura 214 Allegato X - PSR Calabria 2007-2013- tabelle).

Verifica attrezzatura per l'irrorazione.

Le aziende devono assicurare il buono stato di funzionalità dei dispositivi di irrorazione, attraverso la verifica funzionale ed il rilascio con cadenza quinquennale di un attestato emesso da un tecnico o una struttura specializzata. La prima verifica, anche per le annualità successive al 2009, dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio impegno.

L'Azione "Produzione biologica" si articola nelle fasi di introduzione e di mantenimento.

La fase di introduzione si applica nei primi due anni in aziende che per la prima volta si convertono all'agricoltura biologica. La fase di mantenimento si applica alle aziende biologiche a partire dal terzo anno di adesione alla misura. Alle aziende che hanno aderito alla misura nei quinquenni già attuati in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 e del Regolamento (CE) n. 1257/99, si applicherà per l'intero periodo di impegno il solo premio previsto per il mantenimento. Il periodo di adesione è di 5 anni.

Impegni ed obblighi del beneficiario - Requisiti di ammissibilità

Di seguito si riportano gli impegni e gli obblighi a cui è tenuto il beneficiario:

- sottoscrizione quinquennale dell'impegno a partire dal primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva;
- rispetto dei requisiti minimi relativi alla condizionalità, all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;
- applicazione degli impegni previsti per la produzione biologica su tutta la SAU aziendale investita a colture previste nella presente misura, salvo quanto previsto dai Reg. (CE) 834/2007 e 889/2008 relativamente ai corpi separati;
- coltivare una superficie minima di ettari 2;
- mantenimento della gestione delle superfici oggetto di aiuto;
- verifica funzionale dell'attrezzatura, in particolare dei dispositivi per l'irrorazione.

Localizzazione

La localizzazione degli interventi viene di seguito specificata:

Per l'olivo, l'intero territorio regionale.

Per gli agrumi, Piane di Lamezia compresi i comuni contigui di Vibo Valentia e Pizzo, di Sibari la fascia jonica crotonese (e comuni contigui di Cutro, Mesoraca Rocca di Neto e Roccabernarda), la fascia tirrenica vibonese, la Piana di Gioia Tauro (compresa la Valle del Mesima), la Locride e la fascia Jonica Catanzarese, Comune di Rocca Imperiale.

Per il cedro la costa dell'alto tirreno cosentino.

Per il bergamotto la provincia di Reggio Calabria

Per la drupacee, Piane di Lamezia, di Sibari, fascia Jonica Catanzarese, la provincia di Reggio Calabria, il Comune di Rocca Imperiale, Piana di S. Anna (KR).

Per l'actinidia, la Piana di Gioia Tauro e la Piana di Lamezia.

Per la patata, Sila e la zona dell'Aspromonte, Pre-Serre Catanzaresi (Torre Ruggiero, Cardinale, Chiaravalle C.le, Centriche, Cnadi, Olivati, San Vito sullo Ionio) e in quelli della pre-Sila Catanzarese (Decollatura, Soveria Mannelli Carlopoli, Panettieri etc.).

Per le foraggere tutto il territorio regionale;

Per gli ortaggi da serra e pieno campo tutto il territorio regionale;

Per l'uva da vino tutto il territorio regionale;

Per i cereali e leguminose da granella tutto il territorio regionale;

Per il nocciolo, i territori compresi nei comuni delle Pre-Serre catanzaresi (comuni di Torre di Ruggiero, Cardinale, Chiaravalle C.le, e comprensori limitrofi) e Pre-Serre vibonesi (comuni di Simbario, Vallelonga, Filogaso), zona dell'Aspromonte;

Per il noce da frutto tutto il territorio regionale;

Per il castagno da frutto, territori collinari e montani calabresi che ricadono nella zona del *Castanetum*.

L'azione si applica con le seguenti priorità, in ordine decrescente di importanza:

- aree della rete Natura 2000;
- aree ricadenti nelle ZVNOA (Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola, individuate dalla D. G. R. 893 del 21 settembre 2005);
- terreni compresi nelle zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari (per come individuate nell'apposita carta approvata dalla Regione Calabria con Delibera n. 232 del 23 aprile 2007);
- terreni delle zone a rischio erosivo da "moderato" a "catastrofico" per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall'ARSSA e pubblicata sul BURC s.s. n 2 del 23.02.06.

Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto. Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande. A parità di punteggio, avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne.

Criteria di selezione

<i>BISOGNI emersi dall'analisi SWOT PSR</i>	<i>OBIETTIVI SPECIFICI PSR</i>	<i>Obiettivi Azione 2 "Agricoltura Biologica"</i>	<i>Criteria di selezione</i>	<i>Punteggi</i>	<i>Condizioni</i>
Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque e del suolo; • Mitigare i fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili; • Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica. 	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	13	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
	Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica ed integrata		Superfici agricole appartenenti alle aree ZVNOA	12	
	Valorizzare l'ambiente e il paesaggio nei sistemi agricoli e forestali		Superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari;	10	
			Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (punti 5) a "catastrofico"(punti 9);	Max 9	
Contrastare i fenomeni di desertificazione ed il dissesto idrogeologico	Mitigare fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili		Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	7	
Contrastare l'inquinamento delle falde e il degrado del suolo	Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque		Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 5	
			Combinazione con le azioni "4" ed "5" della Misura 214	4	

Intensità dell'aiuto

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto.

Per le **aziende zootecniche** con allevamento biologico il premio sarà calcolato adottando i criteri di cui alla Circolare dipartimentale n.2 acquisita con DDG n.2984 del 17.03.2014.

Riassumendo, i premi per la zootecnia biologica saranno calcolati come segue

MANTENIMENTO MINIMO:	$200 + (0,25 \times 100) =$	225 Euro ettaro
INTRODUZIONE MINIMO:	$240 + (0,25 \times 100) =$	265 Euro ettaro
MANTENIMENTO MASSIMO:	$200 + (2 \times 100) =$	400 Euro ettaro
INTRODUZIONE MASSIMO:	$240 + (2 \times 100) =$	440 Euro ettaro

Al fine di rendere immediatamente esplicita l'entità dei premi attribuibili, viene di seguito riportata una tabella esemplificativa della variazione dei livelli di premio in funzione del carico effettivo di bestiame.

Carico di bestiame (UBA/ha)	Livello di premio (euro/ha)	
	Azienda zootecnica con foraggiere Introduzione	Azienda zootecnica con foraggiere Mantenimento
0,25	265	225
0,30	270	230
0,40	280	240
0,50	290	250
0,60	300	260
0,70	310	270
0,80	320	280
0,90	330	290
1,00	340	300
1,10	350	310
1,20	360	320
1,30	370	330
1,40	380	340
1,50	390	350
1,60	400	360
1,70	410	370
1,80	420	380
1,90	430	390
2,00	440	400

In caso di valori intermedi del carico di bestiame, il premio verrà arrotondato al valore più prossimo.

Il sostegno per ciascuna coltura è:

Introduzione

Olivo: 450 EURO ad ettaro

Agrumi (arancio, limone, clementine, mandarino, bergamotto): 650 EURO ad ettaro

Cedro: 900 ad ettaro

Drupacee (pesco, prugno e albicocco): 650 EURO ad ettaro

Actinidia: 650 EURO ad ettaro

Patata: 540 EURO ad ettaro

Colture foraggiere biologiche⁴: 200 EURO ad ettaro

⁴ - ² Le colture foraggiere biologiche, identificate con codici coltura SIAN 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9, sono ammissibili all'aiuto se il beneficiario è titolare di codice stalla (BDN) e se il rapporto UBA aziendali/ha rispetta il range 0,25/2,00.

Colture foraggere con allevamento zootecnico biologico (bovini, bufalini, suini, ovi caprini e avicoli): cfr. con circolare dipartimentale n.2 acquisita con DDG n.2984 del 17.03.2014;
Ortive a pieno campo (pomodoro da industria e da mensa, cipolla, fragola peperone, melanzana, zuccina, fagiolino, cavolfiore broccoli, insalate e radicchi, melone, anguria, asparago): Euro 570 ad ettaro
Ortive in serra (tutte le colture ortive): 600 Euro ad ettaro
Uva da vino: 550 EURO ad ettaro
Cereali e leguminose da granella 200 Euro ad ettaro.
Castagno: 260 EURO ad ettaro
Noce /Nocciolo: 320 EURO ad ettaro

Mantenimento

Olivo: 400 EURO ad ettaro
Agrumi (arancio, limone, clementine, mandarino e bergamotto): 600 EURO ad ettaro
Cedro: 800 ad ettaro
Drupacee (pesco, prugno, albicocco e mandorlo): 600 EURO ad ettaro
Actinidia: 600 EURO ad ettaro
Patata: 490 EURO ad ettaro
Colture foraggere biologiche⁵: 160 EURO ad ettaro
Colture foraggere con allevamento zootecnico biologico (bovini, bufalini, suini, ovicaprini e avicoli): cfr. con circolare dipartimentale n.2 acquisita con DDG n.2984 del 17.03.2014;
Ortive a pieno campo (pomodoro da industria e da mensa, cipolla, fragola peperone, melanzana, zuccina, fagiolino, cavolfiore broccoli, insalate e radicchi, melone, anguria, asparago): Euro 490 ad ettaro
Ortive in serra (tutte le colture ortive): 550 Euro ad ettaro
Uva da vino: 500 EURO ad ettaro
Cereali e leguminose da granella: 160 Euro ad ettaro.
Castagno: 230 EURO ad ettaro
Noce/Nocciolo: 280 EURO ad ettaro

Applicabilità congiunta con altre Misure

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, sono cumulabili con quelli previsti dall'azione 4 e 5 della misura 214; l'entità dei premi non dovrà però superare i massimali comunitari riportati nell'allegato al Reg. (CE) 1698/2005 per la misura 214; cioè, per le Colture annuali 600 Euro/ettaro, mentre per le colture perenni specializzate 900 Euro/ettaro e 200 Euro/UBA per le razze locali in via di estinzione. In conformità con l'articolo 27 del Reg. (CE) 1974/2006, infatti, l'impegno pagato per una misura/azione/sotto-azione e compresa in una misura/azione/sotto-azione complementare, adottata al contempo, non deve essere remunerato doppiamente. Inoltre, si precisa, che non esiste la possibilità di sovrapposizione tra gli aiuti previsti dall'agricoltura biologica con quelli erogati ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n.73/2009.

⁵ Le colture foraggere biologiche, identificate con codici coltura SIAN 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9, sono ammissibili all'aiuto se il beneficiario è titolare di codice stalla (BDN) e se il rapporto UBA aziendali/ha rispetta il range 0,25/2,00.

MISURA 214 – AZIONE 3: AZIONI OLTRE LA BCAA (BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI)

Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

Descrizione dell'azione

L'azione porta un significativo contributo al perseguimento degli obiettivi prioritari dell'Asse 2 "Tutela della risorsa acqua" e "Tutela del territorio" poiché vede l'introduzione di tecniche produttive sostenibili. L'Azione reca un contributo anche all'obiettivo "Cambiamento climatico" poiché favorisce il trattenimento della CO₂ all'interno della sostanza organica il cui tenore è aumentato dall'impiego di tecniche sostenibili quali: riduzione dell'erosione, incremento della sostanza organica, inerbimento di colture permanenti e riduzione dell'erosione.

Le sotto-azioni oltre le BCAA sono di seguito elencate e descritte:

A) Riduzione dell'erosione

La misura prevede la realizzazione di solchi acquai o fasce inerbite permanenti (artificiali o naturali) larghe almeno 5 metri la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza. L'azione riguarda i terreni a rischio erosivo da "moderato" a "catastrofico" per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall'ARSSA (Agenzia Regionale per i Servizi e lo Sviluppo in Agricoltura) e pubblicata sul BURC s.s. n. 2 del 23.02.06.

I due tipi di provvedimenti sono alternativi. Il primo comprende l'apertura di solchi acquai, lo sfalcio dell'erba e la manutenzione dei solchi acquai. Il secondo comporta la preparazione del terreno con aratura, epicatura e semina, seguite da sfalcio, rinfittimento e concimazione.

Le colture eleggibili per la sotto-azione "Riduzione dell'erosione", sono le superfici di seminativi investite a cereali e leguminose da granella.

B) Incremento della sostanza organica

Con tale intervento si intende promuovere l'adozione di tecniche di conduzione dei terreni finalizzate al mantenimento e/o all'incremento della sostanza organica attraverso: l'utilizzo di matrici di sostanza organica di qualità con riferimento al letame, al sovescio, agli ammendanti compostati (e tra questi i *compost* di qualità, con esclusione dei *compost* urbani), l'incentivazione di pratiche agronomiche che favoriscono l'incremento e/o la conservazione della sostanza organica (interramento di tutti i residui colturali, lavorazioni che non comportino rivoltamenti del terreno superiori a 30 cm). Le prescrizioni tecniche consistono, pertanto, nella distribuzione di sostanza organica seguita dalle lavorazioni per incorporarla nel terreno. Gli apporti di fertilizzanti e/o ammendanti devono essere effettuati utilizzando sostanza organica di pregio derivante dall'utilizzo agronomico di uno o più dei seguenti prodotti (sono esclusi i *compost* urbani):

- letame;
- ammendante compostato verde (AVC) come definito dal Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006;
- ammendante compostato misto (ACM), come definito dal Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006.

In ogni caso i fertilizzanti organici utilizzati dovranno essere caratterizzate da un rapporto carbonio e azoto maggiore o uguale a 12.

Questa sotto-azione è applicabile alla vite, al fico, al bergamotto ed nocciolo nonché a tutte le altre colture arboree individuate per le azioni 1 e 2 della Misura 214 ma che non aderiscono a tali azioni.

C) Inerbimento di colture permanenti

Allo scopo di migliorare la fertilità fisica e biologica del suolo è possibile prevedere l'inerbimento degli interfilari o dell'intera superficie in tutti i terreni interessati da colture arboree. Gli impegni relativi all'inerbimento delle colture arboree consistono nelle operazioni di semina e di sfalcio al primo anno; mentre per gli anni successivi le operazioni riguardano la gestione del cotico erboso mediante sfalcio periodico e rinfittimento. Per tutta la durata degli impegni è vietato il diserbo. Questa sotto-azione è applicabile alla vite, al fico, al bergamotto ed nocciolo nonché a tutte le altre colture arboree individuate per le azioni 1 e 2 della Misura 214 ma che non aderiscono a tali azioni.

D) Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato – pascolo, prato

Allo scopo di aumentare la capacità di accumulo del carbonio è possibile prevedere la conversione colturale da seminativi a pascolo, prato – pascolo, prato. Per favorire la biodiversità vegetale naturale, per garantire buone probabilità di riuscita nell'intervento e per consentire la naturale evoluzione delle comunità vegetali verso stadi più complessi, durante la fase di conversione colturale particolare attenzione dovrà essere rivolta alle scelte di ecotipi locali e/o specie foraggere autoctone.

L'impegno di conversione colturale riguarderà un arco temporale di cinque anni, necessario per comprendere e valutare gli effetti, sulla fertilità dei suoli, delle azioni messe in atto.

Durante quest'arco temporale devono essere rispettati i seguenti impegni:

- la superficie convertita non potrà essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda;
- è obbligo effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio;
- mantenere un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/Ha.

La conversione colturale da seminativo a pascolo, prato – pascolo o prato sarà incentivata con un contributo economico di € 200/ettaro onnicomprensivi, che compenserà i mancati redditi derivanti dalla conversione del seminativo, ed in particolare del differenziale che sussiste tra il reddito medio derivante da un ordinamento colturale con avvicendamenti di colture seminatrici e la coltivazione di foraggere permanenti.

E) “Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici”

Per far fronte alle crescenti pressioni a cui sono sottoposte le aree agricole principalmente le zone di particolare pregio naturalistico, quali la frammentazione degli habitat, la perdita di biodiversità dei territori agricoli e la scarsa diversificazione paesaggistica, è necessaria l'adozione di interventi che mirino a salvaguardare lo stato della biodiversità di tale aree. Gli ambienti agricoli sono ricchi di fauna selvatica, diverse sono le specie animali che vivono associate alle colture, soprattutto tra i mammiferi, gli uccelli e gli invertebrati. I cambiamenti di uso dei suoli, l'aumento della meccanizzazione delle pratiche agricole e la loro intensificazione attraverso l'uso di prodotti chimici di sintesi costituisce una criticità per la fauna e una delle più importanti cause di perdita di biodiversità a livello regionale.

L'intervento è finalizzato a favorire la stabilizzazione della presenza delle specie legate all'agricoltura, garantendo al contempo una fonte di alimentazione per la fauna ed il mantenimento e la protezione di aree agricole particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico

Criteri di ammissibilità

L'intervento consiste nella utilizzazione di superfici agricole investite a seminativi nei 2 anni precedenti per la realizzazione di colture a perdere destinate all'alimentazione della fauna selvatica che rappresentano inoltre sede di rifugio per la stessa. La superficie minima d'intervento è di 0,5 ha e non può essere superiore al 20% della SAU aziendale.

Le colture a perdere da rilasciarsi in campo per l'alimentazione della fauna selvatica sono le colture di cereali e/o gli erbai, è preferibile utilizzare specie o cultivar con elevata attitudine alla disseminazione. In aggiunta ai cereali più diffusi (frumenti, orzo, avena, mais), possono essere utilizzate specie ormai poco diffuse come segale, sorgo, miglio e panico, anche in virtù della loro rusticità. Le specie foraggere, anche poliennali, (erba medica, trifogli, vecchie e sulla) possono validamente rappresentare delle colture a perdere con elevata valenza agro ambientale.

Durata degli impegni

La durata dell'impegno è stabilita in 5 anni.

Impegni

Gli impegni previsti per la realizzazione delle colture a perdere sono:

- coltivare annualmente almeno 2 colture a scelta tra gli erbai e le colture cerealicole, anche in consociazione, utilizzando per ciascuna di esse una densità di semina pari al 30-40% di quella utilizzata nella coltivazione a scopi produttivi;
- è vietato l'impiego di fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci;

La coltura deve essere lasciata a disposizione della fauna almeno fino a 3-5 mesi oltre la data di raccolta abituale (giugno-luglio); per i cereali autunno-vernini è ammesso l'abbattimento di un terzo delle file per rendere disponibile la granaglia, entro il termine di fine ottobre oltre il quale il seme non è più appetibile

(marcescenza e/o germinazione), per i cereali a semina primaverile (per es. mais, sorgo) le piante vengono lasciate fino a marzo dell'anno successivo alla maturazione del prodotto in modo da assicurare una preziosa fonte di alimento durante tutto l'inverno.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in particelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono essere realizzate sotto forma di fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi. Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo i margini di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, per poter essere distinguibili da queste ultime e potere essere trattate in modo differenziato.

Durante il periodo di impegno è possibile alternare le superfici aziendali oggetto dell'impegno, a condizione di mantenere la loro estensione complessiva.

Sulle superfici oggetto d'impegno è fatto divieto di pascolo degli animali e dell'esercizio dell'attività venatoria.

Il sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici sarà incentivato con un contributo economico di € 250€/ettaro per le colture cerealicole e per gli erbai onnicomprensivi, che compenserà i mancati redditi derivanti dalla coltivazione di colture a perdere.

Colture eleggibili per ciascuna sotto-azione:

- "Riduzione dell'erosione": seminativi (cereali e leguminose da granella);
- "Incremento della sostanza organica" e "Inerbimento": vite, fico, bergamotto ed nocciolo nonché a tutte le altre colture arboree individuate per le azioni "Integrato" e "Biologico" ma che non aderiscono a tali azioni;
- "Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici": le colture di cereali e/o gli erbai.

Impegni ed obblighi del beneficiario-Requisiti di ammissibilità

Di seguito si riportano gli impegni e gli obblighi a cui è tenuto il beneficiario:

- a mantenere l'impegno quinquennale di adesione agli impegni previsti dalla misura/azione a partire dal primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva;
- rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale;
- mantenimento della gestione delle superfici oggetto di aiuto.

Localizzazione

La sotto-azione "Riduzione dell'erosione" riguarderà tutti i terreni a rischio erosivo da " moderato" a "catastrofico" per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall'ARSSA e pubblicata sul BURC s.s. n 2 del 23.02.06.

Le sotto-azioni "Inerbimento delle colture permanenti" e "Incremento della sostanza organica", saranno localizzate, in ordine decrescente di priorità, su:

- tutti i terreni a rischio erosivo da " moderato" a "catastrofico" per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall'ARSSA e pubblicata sul BURC s.s. n 2 del 23.02.06;
- la localizzazione dell'azienda nelle aree della rete Natura 2000, nelle ZVNOA (Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola, individuate dalla D. G. R. 893 del 21 settembre 2005).

La sottoazione D "*Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato – pascolo, prato*" riguarderà i terreni caratterizzati dal punto di vista pedologico, con riferimento particolare ai parametri legati ai fenomeni erosivi: rischio erosivo moderato, severo o molto severo.

La sottoazione E "*Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici*" si applica su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle superfici su cui è consentita l'esercizio dell'attività venatoria, con priorità per le seguenti aree:

- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali;
- Zone ricadenti nelle Reti ecologiche.

Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto. A parità di punteggio, avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne. Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande.

<i>Sotto-Azione</i>	<i>Criteri di selezione</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Condizioni</i>
A_ Riduzione dell'erosione	Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo "catastrofico";	20	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
	Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo "moderato"	13	
	Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	12	
	Combinazione con le azioni "4" ed "5" della Misura 214	10	
	Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 5	
B_C_E Incremento della sostanza organica Inerbimento delle colture permanenti Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici	Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (12 punti) a "catastrofico"(18 punti)	Max 18	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	17	
	Superfici agricole appartenenti alle aree ZVN e superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari	9	
	Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	7	
	Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 5	
	Combinazione con le azioni "4" ed "5" della Misura 214	4	
D_Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato – pascolo, prato	Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (12 punti) a "catastrofico"(18 punti)	Max 18	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	17	
	Superfici agricole appartenenti alle aree collinari (< 600 m s.l.m.) del versante ionico	9	
	Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	7	
	Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 5	
	Combinazione con le azioni "4" ed "5" della Misura 214	4	

Intensità dell'aiuto

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto.

Il sostegno per ettaro è stabilito come segue:

- Incremento di sostanza organica: 250 EURO
- Erosione: 200 EURO
- Inerbimento: 150 EURO.
- Conversione da seminativo a pascolo: 200 Euro
- Colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici": 250 € per le colture cerealicole e per gli erbai.

Applicabilità congiunta con altre Misure

Tutte le sotto-azione illustrate nella presenta Azione possono essere cumulate con le azioni 4 e 5 della misura 214 ma l'entità dei premi non dovrà superare i massimali comunitari riportati nell'allegato al Reg. (CE) 1698/2005 per la stessa misura; cioè, per le Colture annuali 600 Euro/ettaro, mentre per le colture perenni specializzate 900 Euro/ettaro e 200 Euro/UBA per le razze locali in via di estinzione. Inoltre, in conformità con l'articolo 27 del regolamento (CE) 1974/2006, l'impegno pagato per una misura/azione/sotto-azione e compresa in una misura/azione/sotto-azione complementare, adottata al contempo, non deve essere remunerato doppiamente. Inoltre, si precisa, che non esiste la possibilità di sovrapposizione tra gli aiuti previsti dalla produzione integrata con quelli erogati ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

MISURA 214 – AZIONE 4: SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE

Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

Descrizione dell'azione

L'azione ha lo scopo di promuovere la salvaguardia delle razze animali minacciate di erosione genetica oppure delle razze a limitata diffusione attraverso il sostegno agli allevatori.

L'azione è finalizzata, da un lato, ad ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali (che si registra a carico, ad esempio, di alcune razze autoctone ovicaprine e suine in via di estinzione) e, dall'altro, al mantenimento di una razza bovina (podolica) che pur non essendo ancora classificabile come specie in via di estinzione, ha subito un netto decremento nel numero dei capi registrati.

Le razze a rischio genetico (di estinzione), in vario grado, sono state individuate in funzione del numero di fattrici. Le classi/situazioni di rischio genetico (secondo il Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecnologie Innovative- ConSDABI) sono quattro:

- critica, quando il numero delle fattrici è inferiore a 100;
- danneggiata: quando il numero delle fattrici è tra 100 e 1.000;
- vulnerabile, quando il numero delle fattrici è inferiore a 1.000 e 5.000;
- rara, quando il numero delle fattrici è inferiore a 5.000 e 10.000.

Gli allevamenti ammessi a finanziamento per la prosecuzione degli impegni già assunti con l'annualità 2011 (quindi per le sole domande di conferma impegno) sono quelli appartenenti alle seguenti razze: **“Suino calabrese”, “Capra dell’Aspromonte”, “Capra Nicastrese”, “Capra rustica di Cosenza” e Bovina Podolica.**

Gli allevamenti ammessi a finanziamento per i nuovi impegni 2014/2018 (quindi per le sole domande di aiuto) sono quelli appartenenti alle seguenti razze: **“Suino calabrese”, “Capra Nicastrese” e Bovina Podolica.**

Per l'inserimento delle razze locali autoctone nell'elenco delle razze in via di estinzione, queste devono:

- essere riconducibili al territorio regionale in termini di stretta autoctonia;
- essere di antico inserimento, con una discriminante minima di quaranta anni;
- rappresentare sufficiente importanza nelle realtà territoriali per un lasso di tempo non breve (almeno 25 anni);
- possedere almeno tre riscontri bibliografici documentabili o testimonianze orali di agricoltori convertibili in termini legali;
- avere le stesse caratteristiche descrittive in almeno due Comuni.

Impegni ed obblighi del beneficiario_Requisiti di ammissibilità

Di seguito si riportano gli impegni e gli obblighi a cui è tenuto il beneficiario:

- sottoscrizione quinquennale dell'impegno a partire dal primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale;
- detenere dei pascoli aziendali, per come meglio identificati dal SIAN con i codici colturali 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9, gestendoli attraverso lo sfruttamento naturale previo pascolamento con le UBA aziendali richieste a premio nel rispetto del limite massimo consentito di 2 UBA/Ha e del minimo di 0,25 UBA/Ha.
- mantenimento della gestione degli allevamenti oggetto di aiuto;
- mantenere per 5 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri;
- effettuare la riproduzione in purezza;
- provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico.

Localizzazione

L'azione si applica su tutto il territorio regionale. Costituisce priorità, in ordine decrescente di importanza, la localizzazione dell'azienda nelle aree della rete Natura 2000 o nelle ZVNOA.

Intensità dell'aiuto

La misura prevede il pagamento di un premio annuale, per tutta la durata dell'impegno, per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto.

Il sostegno annuale per ciascuna UBA allevata è pari a **200** EURO.

Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto. Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande. A parità di punteggio, avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne.

Criteria di selezione

<i>BISOGNI emersi dall'analisi SWOT PSR</i>	<i>OBIETTIVI SPECIFICI PSR</i>	<i>Obiettivi Azione 4 "Salvaguardia della biodiversità animale"</i>	<i>Criteria di selezione</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Condizioni</i>
Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000	Tutela dell'ambiente e conservazione della biodiversità.	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	13	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
	Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica ed integrata		Superfici agricole appartenenti alle aree ZVN	11	
			Superfici agricole che ricadono in Zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (7 punti) a "catastrofico" (10 punti)	max 10	
			Valorizzare l'ambiente e il paesaggio nei sistemi agricoli e forestali	Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	
Contrastare i fenomeni di desertificazione ed il dissesto idrogeologico	Mitigare fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili		Progetto che prevede un aumento del numero dei capi	8	
			Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 5	
Contrastare l'inquinamento delle falde e il degrado del suolo	Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa qualitativa delle acque		Combinazione con le azioni "Integrato", "Biologico" e "Oltre le BCCA"	4	

MISURA 214 – AZIONE 5: CURA E MANTENIMENTO DEL PAESAGGIO RURALE

Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

Descrizione dell'azione

Questa azione è finalizzata alla preservazione dei caratteri di ruralità del paesaggio agrario, mediante la conservazione di elementi naturali e paesaggistici (siepi, alberate, boschetti, ecc.). Insieme alla cura degli aspetti paesaggistici del territorio, questi interventi permettono di preservare elementi e strutture che sostanziano la complessità biologica.

La misura prevede le seguenti tipologie di intervento:

- Manutenzione annuale dei boschetti: per boschetto si intende una formazione arborea definita catastalmente e che non abbia una dimensione maggiore di 0,50 ha;
- Manutenzione delle siepi: per siepe si intende una formazione mista arbustiva e/o arborea, di origine naturale o antropica, con lunghezza minima di 25 metri, larghezza massima di 10 metri, formata da specie vegetali caratteristiche del territorio regionale. Le piante, a sviluppo ultimato, non devono essere inferiori ad un'altezza di 2 m, quando trattasi di siepi cespugliate, o presentare una ricca vegetazione oltre i 2 m nel caso di siepi arboree. Per la salvaguardia ed il mantenimento della piantagione è prevista un'area, non coltivabile, pari alla proiezione della chioma maggiorata di una fascia di rispetto di m 1,50 per lato.

Rispetto dei requisiti e degli impegni previsti per l'attuazione dell'intervento, di seguito descritti:

- Per la *manutenzione annuale dei boschetti*:
 - effettuare interventi di potatura di rimonda e contenimento degli alberi con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura con eventuali interventi di piantumazione, solo nel caso di sostituzione, e ripristino di fallanze utilizzando specie autoctone e materiale di propagazione certificato;
 - effettuare pulitura annuale del sottobosco con eliminazione delle giovani piantine e di altra vegetazione erbacea/arbustiva formatasi nel corso dell'anno;
 - applicare l'eventuale difesa fitosanitaria soltanto mediante l'impiego di prodotti ammessi dal Reg. CE 2092/91 e successive modifiche;
 - mantenimento di una fascia di rispetto di 5 metri lungo il perimetro del boschetto attraverso interventi di falciatura e trinciatura della vegetazione con divieto di utilizzo di concimi e fitofarmaci.
- Per la *manutenzione delle siepi* :
 - effettuare interventi di potatura annuale della siepe su tre lati (ipotesi standard 100 metri lineari ad ettaro);
 - effettuare interventi di creazione di una fascia inerbita di rispetto per una larghezza complessiva di 10 metri utilizzando essenze erbacee autoctone;
 - effettuare interventi di mantenimento annuale di una fascia di rispetto, di 10 m, attraverso interventi periodici di falciatura della vegetazione;
 - divieto somministrazione di concimi minerali e reflui zootecnici sulla fascia di rispetto.

Per il calcolo della superficie equivalente di terreno si utilizza il rapporto di equivalenza riportato:

- Mantenimento siepi 1ha=100 m²
- Mantenimento boschetti 1ha = n. 100 piante.

Impegni ed obblighi del beneficiario_Requisiti di ammissibilità

Di seguito si riportano gli impegni e gli obblighi a cui è tenuto il beneficiario:

- sottoscrizione dell'impegno al rispetto, su tutta la superficie aziendale, degli obblighi in materia di condizionalità, dei requisiti minimi per i fertilizzanti ed i prodotti fitosanitari e nonché degli altri obblighi;
- essere un'azienda che adotta il regime di produzione biologico o integrato;

- mantenimento della gestione delle superfici oggetto di aiuto;
- sottoscrizione quinquennale dell'impegno a partire dal primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva.

Localizzazione

Avranno priorità le aziende ricadenti nelle seguenti aree:

- Aree Natura 2000, individuate ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
- Aree di rilevante interesse naturalistico, come le Aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico, (che saranno individuate con criteri da definire a livello nazionale).

Intensità dell'aiuto

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto.

Il sostegno per ettaro è stabilito come segue:

- **300** EURO in pianura;
- **200** EURO in collina.

Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto. A parità di punteggio, avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne. Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande.

Criteri di selezione

<i>BISOGNI emersi dall'analisi SWOT PSR</i>	<i>OBIETTIVI SPECIFICI PSR</i>	<i>Obiettivi Azione 5 "Cura e mantenimento del paesaggio rurale"</i>	<i>Criteri di selezione</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Condizioni</i>
Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000	Valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio nei sistemi agricoli e forestali.	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	18	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
			Superfici agricole che ricadono nelle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico	15	
	Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (7 punti) a "catastrofico" (10 punti);		Max 10		
	Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio		8		
	Valorizzare l'ambiente e il paesaggio nei sistemi agricoli e forestali		Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 5	
Contrastare i fenomeni di desertificazione ed il dissesto idrogeologico	Mitigare fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili		Combinazione con l'azione 3 "Oltre le BCCA"	4	
Contrastare l'inquinamento delle falde e il degrado del suolo	Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque				

MISURA 215 BENESSERE DEGLI ANIMALI

1. Articoli di riferimento

Art. 40 comma 2 del Regolamento (CE) 1698/2005

2. Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli o associati, in quanto conduttori di aziende con allevamento.

Sono ammissibili le aziende con almeno 10 UBA. Il valore minimo di UBA è da intendersi per singola specie e tipologia di allevamento. La soglia minima di applicazione della misura è fissata in coerenza con le tipologie di impegni che gli allevatori devono assumere per attivare la misura e sulla base delle caratteristiche e dimensioni medie degli allevamenti zootecnici regionali. Nel caso di tipologie di allevamento estensive al fine di evitare problemi di sfruttamento eccessivo o sottoutilizzazione si dovrà garantire una distribuzione del bestiame nelle aree destinate a pascolo inferiore alle 2 UBA/ha e superiore alle 0,25 UBA/ha. Le aziende dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità di cui all'Allegato III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 e s.m.i. e dagli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Descrizione dell'azione

La Misura è finalizzata alla realizzazione di sistemi di produzione che applicano standard di benessere animale più elevati rispetto ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente. Le azioni della misura sono volte a ridurre in maniera significativa lo stress degli animali, in relazione al contesto climatico, ambientale e territoriale nel quale insiste l'azienda zootecnica, attraverso un miglioramento delle condizioni di allevamento, di alimentazione e di prevenzione di alcune malattie.

Le specie ed i sistemi di allevamento interessati al miglioramento dei livelli di benessere sono:

- Bovini da latte;
- Bovini da carne in allevamenti intensivi;
- Bovini da carne allevamento linea vacca-vitello;
- Ovi caprini;
- Suini allevamento intensivo;
- Suini allevamento all'aperto;
- Avicoli.

L'obiettivo della misura è quello di migliorare le condizioni di benessere animale attraverso l'adozione di impegni aggiuntivi rispetto a quanto previsto in materia di benessere animale, dalla normativa di riferimento e/o dalla ordinaria conduzione degli allevamenti e che ricadono in 4 delle 5 aree di intervento definite dal art. 27 del Regolamento della Commissione 1974/2006 e che includono le tematiche più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti e precisamente:

- A. Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale;
- B. Condizioni di stabulazioni quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale;
- C. Accesso all'aperto;
- D. Prevenzione delle malattie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.

Si riportano di seguito per ciascuna area gli impegni che devono essere introdotti negli allevamenti. Alcuni di essi riguardano tutte le specie interessate alla misura, altri sono specifici per tipologia di allevamento e/o specie allevata.

Area A - Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale.

In molti allevamenti della regione gli impianti di abbeverata (tipologia, distribuzione, e numero per animali allevati) e la qualità dell'acqua impiegata sono inadeguati a soddisfare le condizioni di benessere degli animali come anche le strutture di alimentazione di dimensioni limitate che non consentono un accesso contemporaneo degli animali all'alimentazione favorendo fenomeni di competizione tra i diversi individui.

Inoltre, come è noto, gli animali hanno fabbisogni alimentari differenti a seconda dello stadio fisiologico e di sviluppo in cui si trovano, pertanto la creazione di gruppi omogenei di animali, per la somministrazione di alimenti specifici alle loro esigenze nutrizionali, consente di migliorare significativamente il loro stato di benessere.

Gli impegni che devono assumere gli allevatori, superando gli standard della condizionalità previsti dal Reg. 1782/03, art IV ed All. 3, e da altre normative nazionali, all'interno di quest'area sono riconducibili a:

- realizzazione di interventi finalizzati ad assicurare una disponibilità continua di acqua per l'abbeverata;
- aumento degli impianti di distribuzione dell'acqua oltre le dimensioni individuate per le normali condizioni;
- controllo della qualità delle acque soprattutto per quelle provenienti da pozzo;
- adozione di sistemi di alimentazione differenziata in relazione alle esigenze degli animali in tutte le fasi fisiologiche e in tutti gli stadi di accrescimento.

Area B - Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale;

Le modalità di stabulazione degli animali, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo di spazi all'aperto o di maggiori superfici a disposizione, incidono fortemente sul loro stato di salute, specie negli allevamenti in cui gli animali sono tenuti prevalentemente al chiuso all'interno dei ricoveri. Si deve favorire, il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando l'utilizzo degli spazi interni ed esterni dell'allevamento.

In molti allevamenti, specie quelli caratterizzati da un basso livello di specializzazione, il controllo di taluni parametri quali la velocità dell'aria e la temperatura risulta carente. Una ventilazione non idonea condiziona indirettamente il livello di parametri importanti quali l'umidità, la polvere e la concentrazione di gas tossici. Nella Regione Calabria, specie negli ultimi anni, è aumentata l'esigenza di difendere gli animali dal caldo eccessivo: lo stato di disagio degli animali nel periodo estivo è testimoniato dalla regolare diminuzione quantitativa e peggioramento qualitativo delle produzioni in questo periodo causato dalla diminuzione della ingestione degli alimenti.

Negli allevamenti si è rilevata una non efficiente gestione della lettiera che se effettuata con razionalità ha come conseguenza la garanzia di migliori condizioni igieniche per l'animale, riducendo la possibilità e l'insorgere di patologie all'apparato mammario, l'incidenza delle patologie agli arti degli animali e l'umidità nella zona di riposo. I ridotti turn over della lettiera, attribuibili all'elevato costo della paglia e al maggior tempo per la sua rabboccatura, costringono lo zoccolo dell'animale a deambulare continuamente in ambiente umido non permettendone l'indurimento; questo determina posture non corrette dell'animale e ne riduce gli standard di benessere.

Gli impegni che devono assumere gli allevatori all'interno di quest'area, superando gli standard della condizionalità previsti dal Reg. 1782/03, art IV ed All. 3, e da altre normative nazionali, sono riconducibili a:

- cambiamento del tipo di stabulazione da fissa a libera;
- aumento della disponibilità della superficie per capo allevato in relazione alla categoria di peso;
- controllo della temperatura e della ventilazione all'interno delle stalle;
- razionalizzazione della gestione della lettiera con impiego di idonei quantitativi di paglia e ricambio frequente oltre quanto individuato dalle normali pratiche;

Area C - Accesso all'aperto;

La possibilità di poter disporre di:

- adeguate aperture che favoriscono l'accesso all'aperto;
- superfici più ampie per il pascolamento;
- maggiore tempo di permanenza degli animali all'aperto;

migliora significativamente lo stato di benessere (maggiore disponibilità di luce, di movimento ed aria) ed etologico dell'animale.

Gli impegni che devono assumere gli allevatori all'interno di quest'area superando gli standard della condizionalità previsti dal Reg. 1782/03, art IV ed All. 3, e da altre normative nazionali, sono riconducibili a:

- disponibilità di maggiori punti di accesso, oltre quanto definito dalle condizioni ordinarie, per consentire un agevole passaggio degli animali all'aperto e una migliore fruizione degli spazi esterni;
- passaggio dall'allevamento confinato delle mandrie, all'allevamento all'aperto o misto (allevamento al pascolo nel periodo primaverile-estivo fino a tutto il mese di agosto, allevamento in stalla per il rimanente periodo);
- riduzione del carico di bestiame con un miglioramento delle condizioni di alimentazione al pascolo.

Area D - Prevenzione delle malattie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.

L'attenzione rivolta a molte patologie tra le quali in particolare la mastite, causata prevalentemente da infezioni batteriche da germi contagiosi e germi ambientali è insufficiente; questa patologia è ancora la più frequente nell'allevamento bovino e influenza negativamente lo stato di salute e benessere dei capi infetti. La lotta alla mastite tramite programmi di controllo mirati dovrebbe essere la priorità di ogni allevamento di bovini da latte ai fini della sanità della mandria, della qualità del prodotto e del benessere degli animali.

Il controllo degli insetti e roditori e l'adeguata gestione dei liquami, rappresentano due efficaci interventi di prevenzione per preservare gli animali da possibili infezioni e migliorare la loro condizione di detenzione all'interno della stalla.

Gli impegni che devono assumere gli allevatori all'interno di quest'area superando gli standard della condizionalità previsti dal Reg. 1782/03, art IV ed All. 3, e da altre normative nazionali, sono riconducibili a:

- adozione di un piano di lotta alle mastiti;
- adozione di un piano di lotta ai sinantropi (mosche e roditori);
- miglioramento dei sistemi di allontanamento dei liquami.

4. Descrizione e giustificazione dei differenti impegni

In relazione ai bisogni aggiuntivi sul benessere degli animali per ciascuna specie e/o tipologia di allevamento sono stati definiti gli impegni per gli allevatori. Nella tabella che segue sono riportati i maggiori impegni.

Specie animale (sistema di allevamento)	BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Categoria di impegno
BOVINI DA LATTE BUFALINI	La superficie minima di stabulazione per il vitello a seconda delle categorie di peso risulta: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 mq capo per vitelli con P.V. < 150; • 1,7 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; • 1,8 mq capo per vitelli con P.V. > 220. 	1) La superficie minima di stabulazione fruibile interna per il vitello a seconda delle categorie deve essere almeno pari a: <ul style="list-style-type: none"> • 1,65 mq capo per vitelli con P.V. < 150; • 1,87 mq capo per vitelli con P.V. > 150 < 220; • 1,98 mq capo per vitelli con P.V. > 220. 	B Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale
	La lettiera è obbligatoria per i vitelli fino a due settimane, mentre possono essere allevati in stabulazione individuale su lettiera di paglia fino ad 8 settimane di età.	2) Bisogna effettuare una sistematica rabboccatura della lettiera con frequenza quotidiana al fine di garantire la presenza di almeno 3 Kg di paglia al giorno.	B Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale
	Le attrezzature per la somministrazione di acqua sono concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione dell'acqua e la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono La somministrazione di alimenti non è differenziata per tutti gli stadi fisiologici degli animali e spesso non è supportata da adeguata consulenza specialistica	3) Oltre ai normali abbeveratoi a tazza bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 30 capi, sottoposto a controllo quotidiano al fine di garantirne la pulizia ed il corretto funzionamento 4) Attuare sistemi di alimentazione differenziata per l'alimentazione degli animali nelle differenti fasi fisiologiche: asciutta, parto, picco di lattazione e lattazione avanzata da individuare attraverso consulenze specialistiche	A Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale
	Il controllo dei sinantropi, in particolare roditori e mosche, avviene con l'utilizzo di prodotti chimici Il controllo di malattie e mastiti viene effettuato con analisi periodiche a campione negli animali presenti in stalla.	5) Introduzione del controllo biointegrato dei sinantropi, in particolare roditori e mosche 6) Attuare un piano strutturato di controllo delle mastiti attraverso analisi chimiche del latte (controllo citologico periodico del latte di massa e individuale, controllo batteriologico, trattamento degli animali infetti) 7) Assicurare la presenza di strutture per la quarantena e dei box di isolamento degli animali con particolari esigenze (profilassi, ecc.).	D Prevenzione delle malattie dovute a pratiche di allevamento e/o da condizioni di detenzione degli animali
BOVINI DA LATTE Bufalini	Per la circolazione dell'aria si utilizza ventilazione naturale che spesso non assicura con continuità, soprattutto durante il periodo estivo, un ambiente idoneo alle esigenze di benessere degli animali (temperature e umidità eccessive, elevata presenza di gas, ecc.).	8) Installazione, mantenimento e manutenzione di impianti automatici di ventilazione	B Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale
PREMIO	L'adozione di Impegni da 1) A 6) consente di accedere al Premio Base: 200,00 € L'adozione di impegni da 1) A 8) CONSENTE DI ACCEDERE AL PREMIO AGGIUNTIVO: 280,00 €		

Specie animale (sistema di allevamento)	BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Categoria di impegno
BOVINI DA CARNE	La lettiera è obbligatoria per i vitelli fino a due settimane, mentre possono essere allevati in stabulazione individuale su lettiera di paglia fino ad 8 settimane di età.	Bisogna effettuare una sistematica rabboccatura della lettiera con frequenza quotidiana al fine di garantire la presenza di almeno 3 Kg di paglia per UBA per i vitelli fino ad 8 settimane di età. Per i vitelli dopo le 8 settimane di è obbligatoria la stabulazione in gruppo su lettiera con una corretta gestione della stessa per garantire migliori condizioni igieniche degli animali.	B Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale
	La superficie minima di stabulazione per il vitello è	La superficie minima di stabulazione interna fruibile per i bovini a seconda delle categorie di peso deve essere almeno pari a: • 1,65 mq capo bovini con P.V. < 150; • 1,8 mq capo per bovini con P.V. > 150 < 220; • 2 mq capo per bovini con P.V. > 220.	B Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale
	Il controllo dei sinantropi, in particolare roditori e mosche, avviene con l'utilizzo di prodotti chimici.	Introduzione del controllo bio integrato dei sinantropi, in particolare roditori e mosche.	D Prevenzione delle malattie dovute a pratiche di allevamento e/o da condizioni di detenzione degli animali
PREMIO	€ 150,00		
BOVINI DA CARNE (linea vaccavittello)	Carico di bestiame massimo 1,4 UBA/Ha superficie foraggera aziendale. Gli allevatori devono detenere gli animali in azienda per almeno 6 mesi con l'obbligo del pascolamento per almeno il 50% della superficie foraggera aziendale. Nella pratica ordinaria gli animali vengono tenuti in stalla con paddok nel periodo autunno-vernino-primaverile per circa otto mesi e al pascolo per gli altri mesi.	Carico di bestiame massimo 1,2 UBA/Ha superficie foraggera aziendale. Bisogna favorire l'estensivizzazione degli allevamenti attraverso l'obbligo del pascolamento su almeno il 65% della superficie aziendale foraggera per un periodo di almeno 6 mesi.	B Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale C Accesso all'aperto
	La lettiera è obbligatoria per i vitelli fino a due settimane, mentre possono essere allevati in stabulazione individuale su lettiera di paglia fino ad 8 settimane di età. Nessun vitello di età superiore alle 8 settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. Nella linea vacca-vitello si predispone una specifica area all'interno accessibile ai soli vitelli, con zona di riposo e zona di alimentazione	Bisogna effettuare una rabboccatura della lettiera con frequenza quotidiana e con quantitativi minimi previsti di almeno 3 Kg di paglia per UBA per i vitelli fino ad 8 settimane di età. Per i vitelli dopo le 8 settimane di è obbligatoria la stabulazione in gruppo su lettiera con una corretta gestione della stessa per garantire migliori condizioni igieniche degli animali.	B Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale
	Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno una superficie minima di stabulazione variabile in funzione del peso dell'animale secondo i seguenti intervalli: • 1,5 mq , < 150 Peso vivo (kg/capo); • 1,7 mq , > 150 >220 Peso vivo (kg/capo); • 1,8 mq , >220 Peso vivo (kg/capo).	3) Gli spazi per i vitelli all'interno delle stalle devono essere aumentato del 10% rispetto a quanto previsto dalla baseline. secondo i seguenti intervalli: • 1,65 mq capo bovini con P.V. < 150; • 1,8 mq capo per bovini con P.V. > 150 < 220; • 2 mq capo per bovini con P.V. > 220.	B Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale
PREMIO	€ 100,00		

Specie animale (sistema di allevamento)	BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Categoria di impegno
OVICAPRINI	Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono	Oltre ai normali abbeveratoi bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 50 capi, sottoposto a controllo quotidiano al fine di garantirne la pulizia ed il corretto funzionamento	A Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale
	La rabboccatura della lettiera non avviene con sistematicità e in quantità inferiore al chilogrammo di paglia per UBA	Bisogna effettuare una sistematica rabboccatura della lettiera con frequenza quotidiana attraverso la somministrazione di almeno 1,5 Kg di paglia per UBA	B Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale
	<p>A causa delle limitate disponibilità di superfici, non si effettua una sufficiente turnazione dei pascoli con rischi di malattie ed infezioni né tantomeno si provvede al controllo delle erbe infestanti</p> <p>Il controllo dei sinantropi, in particolare roditori e mosche, avviene con l'utilizzo di prodotti chimici</p> <p>La mungitura delle pecore in lattazione avviene in maniera indifferenziata tra primipare e non, con frequenti danneggiamenti/infezioni delle mammelle delle giovani pecore</p>	<p>Occorre realizzare una turnazione e un'annuale ripulitura programmata del pascolo anche attraverso lo sfalcio del cotico erboso</p> <p>Introduzione del controllo bio integrato dei sinantropi, in particolare roditori e mosche</p> <p>Separazione delle primipare dalle pluripare, nei primi trenta giorni dal parto, al fine di consentire un più attento controllo sui singoli capi in fase di mungitura</p>	D Prevenzione delle malattie dovute a pratiche di allevamento e/o da condizioni di detenzione degli animali
PREMIO	€ 197,00		

Specie animale (sistema di allevamento)	BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Categoria di impegno
SUINI (allevamenti intensivi)	L'acqua di abbeverata, nella normale pratica agricola viene somministrata in quantità e qualità stabilite dalla normativa vigente che regola anche le modalità di accesso alla stessa	Per garantire la qualità dell'acqua somministrata: effettuazione di almeno una analisi/anno chimico/fisica/microbiologica dell'acqua di abbeverata.	A Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale
	La superficie minima di stabulazione (superficie libera a disposizione del singolo soggetto) per le diverse categorie di suini è stabilita dalla normativa vigente. Per la circolazione dell'aria si utilizza una ventilazione naturale che spesso non assicura con continuità un ambiente idoneo per gli animali.	Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso: Suinetto < 10 Kg (mq/capo) 0,165; Suinetto 10÷20 Kg (mq/capo) 0,22; Suinetto 20,1÷30 Kg (mq/capo) 0,35; Suino 30,1÷50 Kg (mq/capo) 0,45; Suino 50,1-85 Kg (mq/capo) 0,60; Suino 85,1-110 Kg (mq/capo) 0,70; Suino > 110 Kg (mq/capo) 1,1. Installazione, mantenimento e manutenzione di impianti automatici di ventilazione	B Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale
	Gli animali tenuti in sistemi di allevamento intensivo sono sottoposti ad un'assistenza frequente dell'uomo, pratica che prevede tra l'altro ispezioni almeno una volta al giorno.	Per prevenire l'insorgenza di malattie o sofferenze degli animali riconducibili alla pratica di allevamento descritta, bisogna definire ed attuare un programma annuale di disinfestazione.	D Prevenzione delle malattie dovute a pratiche di allevamento e/o da condizioni di detenzione degli animali
PREMIO	€ 100,00		
SUINI (ALLEVAMENTI ALL' APERTO)	L'acqua di abbeverata, nella normale pratica viene somministrata in quantità e qualità stabilite dalla normativa vigente che ne regola anche le modalità di accesso.	Per garantire la qualità dell'acqua somministrata: effettuazione di almeno una analisi/anno chimico/fisica/microbiologica dell'acqua di abbeverata	A Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale
	Nella normale pratica agricola, negli allevamenti estensivi di suini: - le scrofe vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq - i suini, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso	Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso: - scrofe in zona parto con relativa nidata, almeno 150 mq totali; - suinetti dallo svezzamento fino a 50 Kg di peso vivo, almeno 5 mq/capo; - suini oltre i 50 Kg di peso vivo, almeno 10 mq/capo	B Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale
PREMIO	€ 175,00		

Specie animale (sistema di allevamento)	BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)			Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Categoria di impegno
GALLINE OVAIOLE (allevamenti intensivi a terra)	<p>Gli spazi riservati alle galline ovaiole sono quelli previsti dalla normativa vigente (Direttiva 99/74/CE):</p> <ul style="list-style-type: none"> • allevamenti intensivi a terra, densità massima: 9 galline/mq (1 gallina/111 cmq) 	<p>1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra e accesso all'aperto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • densità massima 0,23 gallina/mq pari a 1 gallina/4340 cmq di cui 4.000 cmq in rotazione all'aperto e 340 cmq al coperto, con il limite di 2300 galline/ha/anno 	<p>B Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</p> <p>C Accesso all'aperto</p>	<p>1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra e accesso all'aperto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • densità massima 0,23 gallina/mq pari a 1 gallina/4340 cmq di cui 4.000 cmq in rotazione all'aperto e 340 cmq al coperto, con il limite di 2300 galline/ha/anno 	<p>B Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</p> <p>C Accesso all'aperto</p>
POLLI DA CARNE (allevamenti intensivi a terra al coperto)	<p>Gli spazi riservati ai polli da carne sono quelli previsti dalla normativa vigente (Direttiva 99/74/CE):</p> <ul style="list-style-type: none"> • allevamenti intensivi a terra, densità massima 2.6 capi/mq 	<p>1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • densità massima 1 capo/2 mq 	<p>B Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</p>	<p>1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • densità massima 1 capo/2 mq 	<p>B Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</p>
PREMIO	€ 190,00				

5. Durata degli impegni ed altri elementi

Gli impegni adottati nell'ambito della presente misura hanno una durata complessiva di 5 anni. Il premio è annuale. Le UBA dichiarate nella presentazione della domanda iniziale devono essere mantenute per 12 mesi dal momento della presentazione della prima istanza. Eventuali variazioni per gli anni successivi devono essere comunicate al momento della presentazione della domanda annuale e gli impegni dovranno essere mantenuti per i successivi 12 mesi.

6. Localizzazione

La localizzazione degli interventi interessa l'intero territorio regionale.

Verrà attribuito un punteggio maggiore agli allevamenti ricadenti nelle aree ZVNOA (zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola), ZPS (zone a protezione speciale) e SIC (siti d'interesse comunitario).

7. Entità dell'aiuto

Il livello del sostegno è stato determinato, relativamente a ciascuna specie animale, considerando i maggiori costi sostenuti o la riduzione dei ricavi a seguito dell'adozione degli impegni ulteriori rispetto a quanto previsto in materia di benessere animale, dalla normativa di riferimento e/o dalla ordinaria conduzione degli allevamenti.

Nella tabella che segue sono indicati i premi suddivisi per specie:

Allevamento	Importo €/UBA		
	Premio base	Premio aggiuntivo	Premio totale
Bovini da latte e Bufalini	€ 200	€ 80	€ 280
Bovini da carne	€ 150		
Bovini da carne linea vacca-vitello	€ 100		
Ovi caprini	€ 197		
Suini allevamento intensivi	€ 100		
Suini allevamento all'aperto	€ 175		
Avicoli	€ 190		

Per gli allevatori di vacche da latte che adottano impegni aggiuntivi a quelli base è prevista una premialità (complessivi 280 €/UBA).

I pagamenti verranno corrisposti alle aziende che decidono di introdurre ex-novo gli impegni previsti nella misura.

La condizione di partenza deve essere verificata e giustificata attraverso idonea documentazione. Il beneficiario è tenuto alla presentazioni di un piano di azioni redatto da un professionista che descriva la situazione di partenza (ex-ante) e gli impegni che l'azienda intende assumere con la partecipazione alla misura (ex-post). Verranno effettuati controlli a campione sull'effettiva situazione di partenza degli allevamenti che decidono di adottare gli impegni.

8. Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande. A parità di punteggio avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne.

Criteria di selezione	Punteggi	Condizioni
Aziende ad allevamento intensivo con stabulazione fissa che passano alla stabulazione libera	13	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	12	
Superfici agricole appartenenti alle aree ZVNOA	10	
Superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari;	9	
Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (punti 4) a "catastrofico"(punti 7);	Max 7	
Aziende con un numero di UBA > di 15	5	
Combinazione con le azioni "2" ed "4" della Misura 214	4	